

## **La protezione delle infrastrutture**

(Intervento del prof. Donato Limone, docente di informatica giuridica e direttore della Scuola Nazionale di Amministrazione Digitale (SNAD), Università degli studi di Roma, unitelma Sapienza, 6 dicembre 2018, terza giornata di "5G Italy – The Global Meeting in Rome").

Alcune considerazioni sulla protezione delle infrastrutture pubbliche e di pubblica utilità sotto il profilo del diritto delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e sotto il profilo metodologico.

Se riconosciamo alle infrastrutture una funzione strategica sotto il profilo socio-economico, istituzionale, territoriale, è necessario di conseguenza creare tutte le condizioni normative, economiche, tecniche per supportare questa strategia e rendere quindi concreta la protezione delle infrastrutture (misure organizzative, tecniche, fisiche, informatiche, ecc.).

La protezione di "qualcosa" richiede prima di tutto la conoscenza della "cosa" che si intende proteggere.

La conoscenza oggi non può che basarsi sulla accessibilità ed utilizzabilità di banche dati sulle infrastrutture.

Le banche dati si realizzano sulla base di precisi progetti di tipo informativo, documentale, informatico.

La progettazione e la realizzazione delle banche dati devono essere affrontate con un approccio sistemico, integrato, rispettando alcuni principi giuridici e requisiti che esistono nel nostro ordinamento. Questi principi/requisiti sono normati dal Codice dell'amministrazione digitale, dal dlgs 33/2013 (diritto di informazione e di accesso; trasparenza) e dalle regole tecniche sulla formazione, la gestione e la conservazione dei documenti informatici.

## **La situazione oggi delle banche dati pubbliche e di quelle sulle infrastrutture**

Ai sensi dell'art. 24 quater del dl 90/2014 l'Agid ha provveduto a fare un censimento delle banche dati delle pubbliche amministrazioni. Attualmente nel catalogo sono presenti i dati comunicati da 13.822 amministrazioni, per un totale di 159.725 basi di dati e oltre duecentomila applicazioni (che utilizzano tali basi di dati). Nel numero indicato sono comprese sia quelle che afferiscono ai compiti istituzionali delle amministrazioni sia quelle c.d. di "funzionamento" (personale, protocollo, ecc.). Abbiamo trattamenti disomogenei dei dati nelle diverse basi di dati e in quelle che si occupano di infrastrutture. E soprattutto non abbiamo punti di accesso unici che permettano di accedere facilmente alle banche dati sulle infrastrutture e soprattutto di sapere quali dati ci sono in queste banche dati. Il censimento non è stato ben organizzato e quindi le informazioni raccolte servono a poco.

## **Quali sono i principi e i requisiti in base ai quali realizzare banche dati pubbliche e banche dati sulle infrastrutture**

- a) Tutti i dati formati e che devono fare parte delle banche dati sulle infrastrutture devono essere nativamente digitali (quindi con valore legale, art. 20 comma 1bis CAD) (superamento del sistema misto analogico/digitale che non permette oggettivamente né la conoscenza né il riuso dei dati).

- b) Tutti i dati sulle infrastrutture deve essere accessibili in rete (art. 52, Codice dell'amministrazione digitale; dlgs 33/2013).
- c) Tutti i dati devono essere formati nel rispetto dei requisiti di completezza, aggiornamento, validità, fruibilità, di dati aperti, intelligibilità, qualità dell'informazione (art. 53, Codice dell'amministrazione digitale; art. 6 del dlgs 33/2013).
- d) Tutti i dati devono essere accessibili tramite i siti web degli enti nel rispetto del principio della trasparenza (dlgs 33/2013), della riusabilità dei dati, per garantire a tutti il diritto di accesso, di informazione, di consultazione, di partecipazione.
- e) Le banche dati devono essere "aperte" nel senso che devono permettere la interoperabilità e lo scambio dei dati o la verifica dei dati da parte delle pubbliche amministrazioni e da parte dei cittadini (art 64 bis e 73 e ss. Codice dell'amministrazione digitale).
- f) I dati personali che eventualmente sono in queste banche dati devono essere trattati e protetti ai sensi del regolamento UE 679/2016.
- g) I dati sulle infrastrutture sono di "proprietà" dello Stato mentre la "titolarità" dei dati spetta agli enti che gestiscono le infrastrutture: ciò significa che i dati sono pubblici per definizione e non si possono limitare gli accessi e gli scambi se non per motivi di sicurezza nazionale, di ordine pubblico, di segreto di stato (cioè di norma i dati sulle infrastrutture sono pubblici con poche eccezioni).
- h) I dati sulle infrastrutture sono necessarie, indispensabili, fondamentali per la programmazione socio-economica e quindi la protezione delle infrastrutture deve essere basata su dati aggiornati, completi, validi.
- i) La conoscenza delle infrastrutture è strettamente correlata e si integra con la conoscenza del territorio e questo deve essere tutelato e tenuto in sicurezza ai sensi dell'art. 9 della Costituzione, del codice dell'ambiente e del codice della protezione civile.
- j) I dati sulle infrastrutture sono per definizione dati "aperti" (art 63 CAD) e quindi devono essere pubblicati sui siti delle PA e possono essere fruiti da tutti i soggetti che intendono consultarli (tra i dati sulle infrastrutture ci sono quelli relativi ai contratti di concessione, gli appalti relativi, i costi per le infrastrutture, ecc.) (articoli. 37, 38, 39, 40 dlgs 33/2013; riguardano la realizzazione delle opere pubbliche, il governo del territorio, l'ambiente).
- k) Spetta allo stato il coordinamento informatico dei dati per la programmazione a livello nazionale e quindi tocca allo Stato stabilire le modalità informative, documentali, tecniche per la raccolta e l'analisi dei dati sulle infrastrutture (è evidente che gli altri livelli istituzionali hanno l'obbligo di rispettare le attività conoscitive avviate dallo Stato partecipando alla rilevazione e alla raccolta nelle modalità e nelle condizioni stabilite dallo Stato) (il coordinamento è funzione tipica dello stato, art. 117 lettera r) della Costituzione).

- l) Spetta alla dirigenza la formazione, la gestione, la conservazione dei dati/documenti solo in modalità nativamente digitale. Alla dirigenza spetta la formazione di dati completi, aggiornati, validi, aperti, accessibili, tenuti in sicurezza.

### **La situazione?**

Nella maggior parte dei casi la situazione relativa alle banche dati, in generale, e a quelle sulle infrastrutture è esattamente opposta ai principi/requisiti indicati.

Le banche dati (scarse) sono aggiornate con ritardo, non sono complete, non sono accessibili, i dati non sono aperti, il principio della interoperabilità e scambiabilità dei dati resta un principio, il coordinamento dei dati a livello nazionale è faticoso, ecc.

Certamente ci sono delle eccezioni.....ma queste confermano la regola.

Una situazione quindi dove la mancanza di conoscenza (come l'abbiamo prospettata) diventa il vero grande vincolo per una protezione effettiva delle infrastrutture.

Allora, il legislatore deve affrontare il problema in modo organico, dinamico, nella logica della completezza dell'informazione, della trasparenza e dell'accessibilità.

*La sicurezza delle infrastrutture significa la sicurezza delle persone e del territorio.*